

COMUNE DI AMBLAR-DON

STATUTO COMUNALE

*Approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Don n. 25 del 18.12.2015
Approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Amblar n. 40 del 12.12.2015*

Sommario

TITOLO I – PRINCIPI	5
<i>Articolo 1 - Identificazione del Comune.....</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 2 - Principi ispiratori e obiettivi programmatici.....</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 3 - Uso Civico</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 4 – Festività locali.....</i>	<i>6</i>
TITOLO II – PARTECIPAZIONE	6
<i>Articolo 5 - Principi.....</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 6 - Regolamento</i>	<i>7</i>
CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE.....	7
<i>Articolo 7 - Richieste di informazioni, petizioni e proposte.....</i>	<i>7</i>
CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE.....	8
<i>Articolo 8 - Forme di consultazione</i>	<i>8</i>
CAPO III - REFERENDUM.....	9
<i>Articolo 9 - Norme generali.....</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 10 - Casi e materie escluse dal referendum.....</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 11 - Comitato dei garanti.....</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 12 - Commissione neutra.....</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 13 - Procedura dei referendum consultivi.....</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 14 - Procedura dei referendum propositivi e</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 15 - Provvedimenti a seguito del referendum</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 16 - Procedura per il referendum confermativo delle modifiche statutarie.....</i>	<i>12</i>
TITOLO III - ORGANI	13
<i>Articolo 17 - Individuazione.....</i>	<i>13</i>
CAPO I – IL CONSIGLIO COMUNALE	13
<i>Articolo 18 - Attribuzioni del Consiglio comunale.....</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 19 - Programma di legislatura.....</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 20 - Consigliere delegato.....</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 21 - Prima seduta del Consiglio dopo le elezioni.....</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 22 - Funzionamento del Consiglio comunale</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 23 - Il Consigliere comunale.....</i>	<i>17</i>
<i>Articolo 24 - Decadenza dei consiglieri comunali.....</i>	<i>17</i>
<i>Articolo 25 - Commissioni.....</i>	<i>17</i>
CAPO II - LA GIUNTA COMUNALE	18
<i>Articolo 26 - Composizione della Giunta comunale. Nomina e revoca degli Assessori.....</i>	<i>18</i>
<i>Articolo 27 - Funzionamento della Giunta comunale</i>	<i>19</i>
<i>Articolo 28 - Competenze della Giunta comunale e degli assessori [Attribuzione di compiti di gestione].....</i>	<i>19</i>
CAPO III - IL SINDACO	20
<i>Articolo 29 - Attribuzioni del Sindaco. Delega di funzioni.....</i>	<i>20</i>
<i>Articolo 30 - Mozione di sfiducia</i>	<i>21</i>
TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI	21
<i>Articolo 31 - Nomine da effettuarsi sulla base di candidature dei capigruppo consiliari.....</i>	<i>21</i>
<i>Articolo 32 - Altre nomine.....</i>	<i>21</i>
<i>Articolo 33 - Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità</i>	<i>22</i>
TITOLO V – GARANZIE.....	22
<i>Articolo 34 - Opposizioni e ricorsi.....</i>	<i>22</i>
CAPO I – IL DIFENSORE CIVICO	23
<i>Articolo 35 - Il Difensore civico</i>	<i>23</i>

Articolo 36 - Incompatibilità e ineleggibilità.....	23
Articolo 37 - Attivazione dell'istituto	24
TITOLO VI - ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI.....	24
Articolo 38 - Principi.....	24
Articolo 39 - Organizzazione.....	24
Articolo 40 - Il Segretario comunale.....	25
Articolo 41 - Rappresentanza in giudizio.....	25
TITOLO VII - UN COMUNE TRASPARENTE E DIGITALE	25
CAPO I – PRINCIPI GENERALI.....	25
Articolo 42 - Enunciazione dei principi generali.....	26
Articolo 43 - Convocazioni e comunicazioni.....	26
Articolo 44 - Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni.....	26
Articolo 45 - Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni.....	26
CAPO II - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.....	26
Articolo 46 - Procedimento amministrativo.....	27
Articolo 47 - Istruttoria pubblica.....	27
Articolo 48 - Regolamento sul procedimento.....	27
CAPO III - INTERVENTI ECONOMICI	27
Articolo 49 - Principi.....	27
TITOLO VIII – CONTABILITA' E FINANZA.....	28
Articolo 50 - Principi.....	28
Articolo 51 - Regolamento di contabilità	28
Articolo 52 - Programmazione economico-finanziaria.....	28
Articolo 53 - Controllo di gestione.....	28
Articolo 54 - La gestione del patrimonio.....	29
Articolo 55 - Bilancio sociale.....	29
TITOLO IX - I SERVIZI PUBBLICI	29
Articolo 56 - Norme generali.....	29
TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	30
Articolo 57 - Disposizioni finali	30

STORIA DEL COMUNE

Il comune di Amblar-Don nasce il 01/01/2016 dalla fusione dei due Comuni di Amblar e Don le cui popolazioni hanno condiviso per secoli le stesse vicissitudini.

La frazione di Don, come quella di Amblar storicamente fecero parte della Pieve di Romeno, per le competenze religiose, ed in seguito, per quelle amministrative, della Universitas Romeni, Doni et Amblari (comunità di Romeno, Don ed Amblar).

Fino al 1302 le ville di Romeno, Don ed Amblar furono tutte tre sotto la Giurisdizione

Vescovile, ma dopo la pace del 1302 fra il principe Vescovo e gli eredi di Mainardo, Don ed Amblar passarono sotto la giurisdizione Tirolese di Castelfondo.

L'Universitas Romeni, Doni et Amblari, a cui competeva la gestione delle proprietà indivise delle tre ville, sopravvisse però fino al 1772, nonostante che due delle tre ville fossero sotto una giurisdizione e Romeno, la villa principale, sotto un'altra, situazione che comportò problematiche e liti a non finire.

Si ritiene che proprio in relazione a queste liti la Vallavena, valle di proprietà indivisa e ricca di boschi, sia stata chiusa, di comune accordo, dalle tre Ville di Romeno, Don ed Amblar. Allo scopo circa 600 anni fa, la valle fu sbarrata con un muraglione provvisto di porta chiusa a chiave, la "porta di Vallavena", per regolare l'utilizzo del legname della valle di proprietà comune.

Nel 1772 fu fatta la divisione delle proprietà comuni (40% a Romeno, 32% a Don e 28% ad Amblar) e le due ville di Don ed Amblar si separarono da Romeno acquisendo ciascuna la propria completa autonomia.

Durante il Regno d'Italia Napoleonico le tre ville di Romeno, Don ed Amblar furono

riaggregate fino al 1818, anno in cui si risepararono per essere poi aggregate di nuovo dal 1928 al 23 agosto 1952, giorno in cui furono ricostituiti i Comuni di Amblar e Don.

I due nuovi piccoli Comuni fin dal 1952 hanno operato in sinergia sia avvalendosi di convenzioni fra i due Comuni e con altri per il personale amministrativo, sia, in particolare dopo la realizzazione dei due ponti uno sul rio Linor ed uno sul rio Vallavena, per altre iniziative.

Vista la fattiva collaborazione fra le amministrazioni dei due Comuni e quanto previsto dalla Legge di Riforma Istituzionale (L.P. 12/ 2014) gli stessi, sentita la popolazione con più incontri, hanno inoltrato domanda alla Giunta Regionale per l'avvio della procedura di fusione dei Comuni di Amblar e Don in un unico Comune denominato Amblar-Don.

Visto l'esito positivo del referendum per tale fusione, i due Comuni di Amblar e Don hanno avanzato alla Regione Trentino Alto Adige Proposta di disegno di legge per l'istituzione del nuovo Comune di Amblar-Don con sede legale nella frazione di Don.

TITOLO I – PRINCIPI

Articolo 1 - Identificazione del Comune

1. Il Comune di AMBLAR-DON nasce dalla fusione dei comuni di Amblar , e di Don ai sensi della legge regionale 24 luglio 2015 n. 8; è ente autonomo entro il territorio della Regione Trentino Alto Adige Südtirol e della Repubblica italiana.
2. Il territorio del Comune di AMBLAR-DON è articolato nelle frazioni di: Amblar e Don
3. Confina con i territori dei Comuni di Romeno, Sanzeno, Predaia, Sfruz, Termeno, Caldaro, Cavareno
4. Il Capoluogo del comune è individuato nel territorio della frazione di Don. Le sedute degli organi collegiali possono svolgersi anche al di fuori della sede legale.

Articolo 2 - Principi ispiratori e obiettivi programmatici

1. Il Comune collabora e coopera con la Provincia autonoma di Trento e gli altri enti locali territoriali, nonché con ogni altro soggetto pubblico, al fine di esercitare la rappresentanza degli interessi comuni in ambito adeguato, per la gestione dei servizi e delle funzioni nonché per la programmazione e la realizzazione di opere e di interventi, con l'obiettivo di realizzare un efficiente sistema locale al servizio della cittadinanza.
2. Il Comune di AMBLAR-DON ispira la propria azione ai seguenti principi:
 - a) tutela dell'identità tradizionale delle frazioni, che viene perseguita nell'ambito del progressivo rafforzamento, nella cittadinanza, del sentimento della comune appartenenza ad un unico Comune;
 - b) tutela dei diritti "inviolabili" della persona, dei cittadini, delle famiglie e delle formazioni sociali, promuovendo la parità uomo-donna, le forme di solidarietà in favore delle fasce sociali più svantaggiate e sostenendo le attività e le iniziative del volontariato;
 - c) promozione dello sviluppo economico e sociale della comunità, agevolando la partecipazione dell'iniziativa economica privata alla realizzazione di obiettivi di interesse generale;
 - d) salvaguardia dell'ambiente, garantendone sempre la corretta utilizzazione da parte dell'uomo e curando che ciò avvenga in maniera compatibile con le esigenze di conservazione e miglioramento del territorio e delle risorse naturali;
 - e) valorizzazione delle tradizioni storiche, scolastiche e del patrimonio artistico, attraverso il sostegno alle attività culturali, formative e di ricerca;
 - f) sostegno ai soggetti che promuovono l'aggregazione sociale, nell'ambito di attività formative, folkloristiche, sportive e promozionali.
 - g) organizzazione dei servizi, degli uffici e delle infrastrutture pubbliche in modo che ne sia garantita l'agevole utilizzazione da parte di tutta la popolazione;
 - h) progressivo utilizzo e diffusione di strumenti informatici quale canale di comunicazione con la cittadinanza, salvaguardando comunque il diritto di tutti all'accesso fisico agli uffici;
Il Comune si impegna affinché la pianificazione urbanistica Comunale persegua gli obiettivi del miglior assetto e utilizzazione del territorio in funzione della sua salvaguardia, assicurando in particolare la valorizzazione e la ristrutturazione dei centri storici, il recupero del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo delle attività imprenditoriali.
 - i) valorizzazione del proprio patrimonio storico, culturale, artistico e linguistico, considerato una risorsa essenziale, adottando, con il coinvolgimento di gruppi ed associazioni interessate, forme idonee per assicurarne il godimento da parte dei turisti e della popolazione locale;

3. il Comune valuta strategica la presenza di attività commerciali nelle frazioni di Amblar e Don per assicurare la permanenza delle persone sul territorio, mantenendo vive entrambe le Comunità. A tal fine può intervenire nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela della concorrenza, a sostegno delle attività di vendita al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità e dei pubblici esercizi, operanti nelle frazioni, altrimenti prive di tali servizi.

Articolo 3 - Uso Civico

1. L'uso civico, antica conquista sociale della nostra gente, rigorosa regola per il corretto uso del territorio a fini individuali, multipli o pubblici, fa parte integrante dei diritti dei censiti delle frazioni del Comune di AMBLAR-DON.
2. Il Comune, nel rispetto delle disposizioni vigenti, riconosce, tutela e valorizza le proprietà collettive delle frazioni.

Articolo 4 – Festività locali

1. Il Santo Patrono del Comune di AMBLAR-DON è San Viglio.
2. La festa patronale si celebra il giorno 26 del mese di giugno.

TITOLO II – PARTECIPAZIONE

Articolo 5 - Principi

1. Il Comune ispira la propria attività ai principi della programmazione, della partecipazione e della trasparenza amministrativa.
2. Per conseguire tali obiettivi definisce gli strumenti di programmazione ed assume le scelte fondamentali attraverso la valorizzazione degli strumenti di partecipazione, che individuano, nel cittadino, singolo o associato, un soggetto protagonista della vita democratica a livello comunale, secondo il principio di sussidiarietà.
3. Il Comune utilizza tale modello anche per ridurre progressivamente la difficoltà partecipativa dei cittadini iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (di seguito: A.I.R.E.) legata alla distanza rispetto alla comunità di origine, attuando il principio di uguaglianza sostanziale.
4. Gli strumenti di partecipazione intendono favorire il più ampio coinvolgimento della cittadinanza nella vita amministrativa del Comune con particolare riferimento:
 - a) alla riduzione del 'digital divide' proponendo modalità e strumenti diretti ad assicurare la partecipazione alle informazioni e alla conoscenza dei processi decisionali sia attraverso strumenti di natura informatica e tecnologica, sia attraverso l'avvicinamento graduale della popolazione a tali strumenti;
 - b) al processo di conciliazione dei tempi da dedicare alla famiglia, al lavoro, alle attività culturali, sportive e ricreative raccogliendo, a tal fine, le istanze e i bisogni e favorendo la partecipazione di ogni categoria (in particolare: anziani, giovani, immigrati e genere della popolazione residente);
 - c) all'utilizzo del metodo partecipativo per ottenere una maggior efficacia dell'azione

amministrativa, soprattutto nei settori di maggiore criticità, quali quelli dove è necessaria la conciliazione di interessi in potenziale o effettivo conflitto, quali quello dell'ambiente, del territorio, dell'economia;

- d) alla possibilità che cittadini, singoli ed associati, presenti sul proprio territorio e che abbiano compiuto almeno i 16 anni di età, possano dialogare costantemente, anche con l'uso degli strumenti telematici, con l'amministrazione comunale rappresentando esigenze oppure formulando proposte che possano contribuire al miglioramento del benessere della comunità;
- e) alla conseguente riduzione della distanza tra gli organi espressione della democrazia rappresentativa e i cittadini singoli ed associati, favorendo in particolare l'avvicinamento dei giovani all'attività istituzionale e superando quei fattori che hanno contribuito ad accentuare il distacco dei cittadini rispetto alle istituzioni;
- f) alla necessità di offrire a determinate parti del territorio comunale su base frazionale, la possibilità di mantenere un legame d'origine e proprie peculiarità identitarie, sia per conservarne la memoria e la cultura, sia per identificare le esigenze da soddisfare secondo criteri di pari opportunità per i diversi territori;
- g) all'opportunità di promuovere e valorizzare il ruolo delle associazioni culturali e sportive, delle associazioni di volontariato, di quelle rappresentative dei mutilati, degli invalidi e dei portatori di handicap, delle cooperative sociali;

Articolo 6 - Regolamento

1. Il Consiglio comunale approva un regolamento per definire termini e modalità di attivazione degli strumenti di partecipazione e per disciplinarne il funzionamento.
2. Il regolamento disciplina, in particolare, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli successivi:
 - a) le modalità per effettuare sondaggi di opinione, anche mediante strumenti telematici, assicurando l'imparzialità della loro effettuazione;
 - b) le modalità di costituzione e di funzionamento del Consiglio delle donne e del Consiglio dei giovani;
 - c) la costituzione ed il funzionamento del Comitato dei Garanti.

Capo I - INIZIATIVA POPOLARE

Articolo 7 - Richieste di informazioni, petizioni e proposte

1. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, nonché gli iscritti all'A.I.R.E. possono rivolgere al Comune richieste di informazioni, petizioni e proposte.
2. Ai fini di questo Statuto s'intende per:
 - a) **richiesta di informazioni**: la richiesta scritta, inoltrata anche per via telematica, con la quale soggetti, singoli o associati, rappresentano la volontà di acquisire informazioni in possesso dell'Amministrazione e/o segnalano esigenze o bisogni particolari che richiedono l'intervento del Comune;
 - b) **petizione**: la richiesta scritta, inoltrata anche per via telematica, contestualmente o per adesione successiva anche tramite strumenti informatici, da almeno dieci soggetti ovvero da una o più associazioni che abbiano, complessivamente, almeno dieci iscritti che siano residenti nel Comune, diretta a porre all'attenzione dell'Amministrazione questioni di

- interesse generale; sulla stessa si pronunciano, in base alle rispettive competenze, il Consiglio Comunale o la Giunta entro 60 giorni;
- c) **proposta:** la richiesta scritta, inoltrata anche per via telematica, contestualmente o per adesione successiva anche tramite strumenti informatici, da almeno dieci soggetti ovvero da una o più associazioni che abbiano, complessivamente, almeno dieci iscritti che siano residenti nel Comune, avente ad oggetto una proposta di deliberazione di competenza degli organi di governo del Comune stesso; tale proposta non può riguardare temi per i quali non è ammessa la consultazione referendaria in base alla legge e al presente Statuto; la proposta è presentata al Sindaco, che la sottopone all'organo competente entro 60 giorni.
3. I termini indicati nel comma precedente sono interrotti se vi è la necessità di richiedere spiegazioni o elementi conoscitivi supplementari entro un termine congruo assegnato al soggetto che ha presentato la richiesta di informazioni ovvero al soggetto che appare quale promotore o primo firmatario della petizione o della proposta. Il mancato riscontro a tale richiesta comporta l'inammissibilità della richiesta, della petizione o della proposta.
 4. I soggetti che compaiono quali sottoscrittori delle richieste di informazioni, delle petizioni e delle proposte devono essere sempre identificati attraverso le proprie generalità; deve inoltre essere reso disponibile un unico indirizzo di posta elettronica, preferibilmente certificata, al quale l'Amministrazione si riferirà per qualunque comunicazione in ordine allo stato ed all'esito delle richieste, petizioni o proposte pervenute.
 5. Le proposte presentate al Comune sono redatte nella forma dell'atto di cui si richiede l'adozione e sono accompagnate da una relazione illustrativa. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione utile. Le proposte sono sottoposte ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'ordinamento e qualora non adottate è data comunicazione motivata al proponente.
 6. In caso di mancato riscontro alle iniziative di cui al presente articolo, l'interessato può inoltrare un sollecito anche per il tramite del Difensore civico.
 7. Il Comune può, inoltre, avvalersi di autorità, organi o altri strumenti di valorizzazione della partecipazione popolare previsti dalla normativa provinciale. Termini e modalità per l'avvalimento sono stabiliti nel regolamento.

Capo II - CONSULTAZIONE POPOLARE

Articolo 8 - Forme di consultazione

1. Il Comune favorisce la consultazione della popolazione presente sul proprio territorio, sentendo anche gruppi informali di persone rispetto a specifici temi di interesse collettivo. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La consultazione, ove possibile, impegna il Comune, a mezzo dell'organo competente, a valutare le indicazioni espresse.
2. Costituiscono strumenti di consultazione:
 - a) l'assemblea popolare: quando ne ravvisa l'opportunità il Sindaco invita la cittadinanza a partecipare a un'assemblea nel corso della quale viene illustrato il programma di legislatura, il suo stato di attuazione; l'assemblea è convocata inoltre su richiesta di almeno 40 cittadini con più di sedici anni di età ovvero di associazioni o gruppi di associazioni con almeno 40 soci residenti nel Comune. La richiesta riporta la descrizione dell'argomento da

- trattare;
- b) **il Consiglio delle donne:** è composto dalle consigliere elette; esso promuove il ruolo della donna nell'ambito del territorio del Comune per realizzare le pari opportunità tra i generi; può proporre ai competenti organi di governo azioni tendenti a rimuovere discriminazioni ovvero difficoltà di conciliazione dei tempi che ostacolano la partecipazione delle donne alla vita politica, amministrativa, economica e sociale in ambito comunale; esprime inoltre pareri su richiesta degli organi di governo;
 - c) **la Consulta dei giovani:** è formata da 2 rappresentanti delle associazioni giovanili presenti sul territorio che abbiano compiuto almeno il sedicesimo anno di età; svolge ruolo consultivo e propositivo nei riguardi di iniziative e attività che stimolino l'avvicinamento dei giovani alla vita amministrativa e partecipativa della comunità e a quelle che comportano il coinvolgimento del comune nell'attività formativa scolastica che riguardi la popolazione residente, eventualmente anche attraverso forme di coordinamento con analoghe attività svolte in comuni limitrofi; è consultato sulle iniziative del comune che abbiano ad oggetto i servizi erogati dal Comune che riguardino direttamente la popolazione giovanile, la prevenzione dell'abuso di alcool e delle sostanze psicotrope, del fumo, della dipendenza dal gioco e l'incentivazione della cultura della legalità e dei corretti modelli alimentari;

Capo III - REFERENDUM

Articolo 9 - Norme generali

1. Il Comune riconosce il referendum popolare quale strumento di partecipazione popolare diretto a conoscere l'orientamento della popolazione su quesiti formulati in modo omogeneo, chiaro e univoco per consentire la più ampia comprensione da parte dell'elettore ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".
2. Alla votazione referendaria possono partecipare tutti gli elettori residenti nel Comune, gli iscritti all'A.I.R.E. e i minori che, alla data della consultazione, abbiano compiuto i 16 anni di età e siano in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo.
3. Il referendum è definito:
 - a) consultivo quando è promosso dal Comune previa deliberazione del Consiglio comunale;
 - b) propositivo quando è finalizzato a orientare gli organi di governo in relazione a tematiche di particolare rilevanza per il Comune, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate; se il referendum propositivo è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, salvo che nei casi di urgenza e previo parere vincolante del Comitato dei Garanti;
 - c) "confermativo" quando ha per oggetto le modifiche dello Statuto comunale.
4. L'indizione del referendum consultivo è approvata dal Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
5. Il referendum propositivo è richiesto da un numero di elettori non inferiore al 10 per cento;
6. I referendum consultivi, propositivi sono validi se partecipa un numero di aventi diritto non inferiore al 30 per cento.
7. Il quesito referendario s'intende approvato se a favore dello stesso si esprime favorevolmente almeno la metà più uno dei voti validi.
8. Ai fini del calcolo delle percentuali di cui ai due commi precedenti si considerano gli elettori residenti, con l'esclusione degli iscritti all'A.I.R.E., nonché i minori con più di 16 anni di età in

- possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale.
9. Le norme del presente statuto non si applicano ai referendum indetti per la modifica della circoscrizione del territorio comunale, che sono regolati dalle speciali disposizioni della legislazione regionale.

Articolo 10 - Casi e materie escluse dal referendum

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto, salve specifiche disposizioni di legge.
2. Non è consentita la presentazione di più di due quesiti per ogni procedura referendaria.
3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti d'interesse generale a livello del Comune. Esso, in ogni caso, può riguardare unicamente argomenti che rientrino nella competenza degli organi di governo e non può riguardare atti di gestione ancorché affidati a organi di governo.
4. Inoltre, il referendum non è ammesso con riferimento:
 - a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria ovvero siano state dichiarate inammissibili per mancata sottoscrizione del quesito referendario nel mandato amministrativo in corso;
 - b) al sistema contabile, tributario e tariffario del Comune;
 - c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
 - d) al personale del Comune e delle Aziende speciali;
 - e) al regolamento interno del Consiglio comunale;
 - f) agli Statuti delle aziende comunali ed alla loro costituzione;
 - g) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;
 - h) alle forme collaborative intercomunali già avviate;
 - i) alle deliberazioni e ai provvedimenti con i quali sono state assunte posizioni definitive da parte dell'amministrazione comunale in ordine alla proprie scelte, allorché tali atti siano stati assunti a seguito di specifiche procedure che abbiano previsto la consultazione della popolazione sulla base di norme che prevedano la previa pubblicazione, la possibilità di presentare osservazioni nel pubblico interesse e l'esame contestuale di una pluralità di interessi pubblici e privati quali: l'approvazione degli strumenti urbanistici e territoriali, comprensivi anche degli strumenti attuativi e loro variazioni, la valutazione di screening ambientale o valutazione di impatto ambientale, le approvazioni di progetti definitivi ed esecutivi di opere pubbliche e correlata dichiarazione di pubblica utilità e simili;

Articolo 11 - Comitato dei garanti

1. Entro 30 giorni dal deposito della proposta di referendum, il Consiglio comunale nomina un Comitato dei Garanti composto da tre membri scegliendoli tra persone esperte, di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, che possano assicurare neutralità e indipendenza di giudizio. Possono essere nominate anche persone non residenti nel Comune. In caso di dimissioni o impedimento, il Consiglio integra la composizione del Comitato con un esperto nell'area del membro dimissionario.
2. Il Comitato dei garanti si pronuncia sull'ammissibilità dei referendum propositivi, e confermativi.

Articolo 12 - Commissione neutra

1. Per ciascuna consultazione referendaria, dopo la pronuncia di ammissibilità del quesito referendario da parte del Comitato dei garanti, è istituita una Commissione neutra formata da tre componenti, di cui il Presidente scelto dalla Giunta comunale, un membro designato dal gruppo di maggioranza e uno dal/i gruppo/i di minoranza

Articolo 13 - Procedura dei referendum consultivi

1. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco entro due mesi dalla deliberazione del Consiglio comunale che ha approvato il quesito referendario e si svolge entro i successivi trenta giorni.
2. L'amministrazione comunale assicura l'invio a tutti gli elettori del materiale informativo prodotto dalla commissione neutra con l'indicazione della data del referendum.
3. Il Sindaco è tenuto a sottoporre al Consiglio comunale entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum. La deliberazione terrà conto della partecipazione alla consultazione e del risultato di merito della stessa. Il Consiglio comunale è comunque tenuto a motivare le ragioni della deliberazione di cui sopra. Quando sullo stesso argomento oggetto del referendum, esistano proposte di deliberazione, interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno presentati da Consiglieri ovvero istanze e petizioni si fa luogo ad un unico dibattito consiliare.

Articolo 14 - Procedura dei referendum propositivi

1. Il quesito referendario, formulato e proposto da un comitato promotore composto da almeno 10 soggetti aventi i requisiti per la partecipazione al voto referendario, è consegnato al Sindaco e da questi immediatamente trasmesso al Comitato dei garanti. Dell'avvenuto deposito, inoltre, è data notizia all'albo telematico del Comune.
2. Il quesito proposto viene valutato, entro 30 giorni, dal Comitato dei garanti che ne esamina l'ammissibilità alla luce dei principi di omogeneità, chiarezza e univocità e verifica che esso abbia rilevanza unicamente locale e non rientri tra i casi di esclusione.
3. Il Comitato dei garanti può invitare il comitato promotore a rendere eventuali spiegazioni o a riformulare il quesito in modo da rispettare gli enunciati principi di omogeneità, chiarezza e univocità.
4. Nel caso in cui il Comitato dei garanti intenda assumere una decisione di inammissibilità, ne dà notizia al comitato promotore assegnando un termine per l'eventuale replica.
5. La richiesta di spiegazioni, di riformulazione o di replica interrompe il termine di conclusione del procedimento di valutazione di ammissibilità del referendum fino alla scadenza del termine assegnato al comitato promotore, che non può essere inferiore a 10 giorni né superiore a 30 giorni. In caso di mancato riscontro da parte del comitato promotore il Comitato dei garanti assume una decisione sulla base degli elementi a propria disposizione.
6. La decisione del Comitato dei garanti è pubblicata all'albo telematico.
7. Successivamente alla pubblicazione, all'albo telematico, della decisione favorevole del Comitato dei garanti in ordine all'ammissibilità del quesito referendario, le sottoscrizioni – da effettuarsi mediante l'apposizione delle firme autenticate nelle forme di legge su uno o più moduli di raccolta delle stesse previamente vidimati dall'amministrazione comunale e riportanti chiaramente il quesito referendario – vanno raccolte entro 180 giorni.
8. Se non viene raccolto il numero di sottoscrizioni necessarie, il Comitato dei garanti dichiara il quesito inammissibile.
9. Se viene raccolto il numero di sottoscrizioni necessarie, il Comitato dei garanti trasmette il

relativo verbale che attesta l'avvenuta presentazione delle sottoscrizioni al Sindaco, che provvede a indire il referendum.

10. Il referendum è indetto dal Sindaco entro i successivi due mesi e si svolge entro i successivi trenta giorni.
11. Anteriormente alla data di svolgimento della consultazione referendaria il competente organo di governo del Comune può assumere una deliberazione che accolga, in tutto o in parte, la richiesta del comitato promotore. Il Comitato dei garanti, sentito anche il comitato promotore, assume una decisione definitiva in ordine alla decadenza della procedura referendaria.
12. Ciascun avente diritto riceve il materiale informativo prodotto dalla commissione neutra con l'indicazione della data e luogo di svolgimento del referendum

Articolo 15 - Provvedimenti a seguito del referendum

1. Il Sindaco è tenuto a sottoporre al competente organo entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
2. La deliberazione terrà conto della partecipazione alla consultazione e del risultato di merito della stessa. Il Consiglio comunale è tenuto a motivare le ragioni della deliberazione di cui sopra.
3. Quando sullo stesso argomento oggetto del referendum esistano proposte di deliberazione, interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno presentati da Consiglieri ovvero istanze e petizioni si fa luogo ad un unico dibattito consiliare.

Articolo 16 - Procedura per il referendum confermativo delle modifiche statutarie

1. Al referendum confermativo delle modifiche statutarie si applicano le specifiche norme della legge regionale.
2. Per tale referendum si osservano, in quanto compatibili con le norme regionali, anche le ulteriori regole stabilite dallo Statuto e dal regolamento per i referendum propositivi e abrogativi.
3. Non è ammesso il referendum confermativo per le modifiche che siano state approvate al fine di adeguare lo statuto a normative sopravvenute per le quali le norme stesse abbiano imposto un termine entro il quale provvedere.
4. Il referendum confermativo ha ad oggetto le modificazioni statutarie così come approvate definitivamente dal Consiglio comunale e pubblicate nel Bollettino ufficiale.
5. La richiesta di indizione del referendum deve essere sottoscritta da almeno il 10 per cento degli elettori aventi i requisiti previsti dalla normativa regionale.
6. La presentazione, assunta al protocollo del Comune nel termine stabilito dalla legge regionale, del quesito referendario produce immediato e automatico effetto sospensivo dell'entrata in vigore della deliberazione sulle modifiche statutarie. Dell'avvenuta presentazione è data immediata sintetica notizia, con indicazione dell'effetto sospensivo dell'efficacia delle modifiche stesse dipendente dalla presentazione del/dei quesiti, all'albo pretorio, sul sito istituzionale e tramite il Bollettino ufficiale della regionale.
7. Se il Comitato dei garanti ritiene il referendum inammissibile per le cause previste dalla legge regionale o dal presente Statuto, la relativa decisione è comunicata agli organi competenti e viene pubblicata all'albo dell'ente.
8. Se il Comitato dei garanti ritiene il referendum ammissibile, la relativa decisione è pubblicata sia all'albo che sul Bollettino ufficiale.
9. L'esito referendario è soggetto a deliberazione di presa d'atto da parte del Consiglio comunale.

TITOLO III - ORGANI

Articolo 17 - Individuazione

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta, ed il Sindaco;

Capo I – IL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 18 - Attribuzioni del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale svolge le funzioni d'indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune in base all'ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol o, comunque, assegnate in base alla legge e al presente statuto.
2. Oltre alle funzioni di cui al comma precedente, il Consiglio comunale:
 - a) vota risoluzioni, mozioni ed ordini del giorno, per esprimere posizioni ed orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale rivolte ad esprimere la partecipazione dei cittadini ad eventi esterni alla comunità locale ovvero per esprimere opinioni che riflettano, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti presenti al proprio interno su tali temi;
 - b) autorizza l'amministrazione ad intraprendere o a resistere a liti giudiziarie a conciliazioni o transazioni che abbiano, in applicazione delle regole processuali, un valore economico – nei riguardi della posizione dell'amministrazione comunale – indeterminato ovvero superiore a 40.000 euro nonché l'impugnazione, quale oggetto specifico di ricorso, delle deliberazioni del Consiglio comunale, ancorché siano contestualmente impugnati anche atti di competenza di altri organi;
 - c) riconosce la legittimità di debiti fuori bilancio nei casi contemplati dall'ordinamento contabile;
 - d) conferisce la cittadinanza onoraria o altre forme di riconoscimento a chi, pur non essendo iscritto all'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di "AMBLAR-DON" o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera;
 - e) si esprime in ordine alla denominazione di vie e piazze;
 - f) approva i documenti preliminari di progettazione, gli studi di fattibilità e i progetti preliminari delle opere pubbliche di importo superiore ad euro 250.000 al netto degli oneri fiscali;
 - g) approva i progetti definitivi o esecutivi di opere pubbliche di importo superiore a quello stabilito nella precedente lettera qualora il consiglio non si sia precedentemente pronunciato in sede di approvazione dei documenti preliminari di progettazione, degli studi di fattibilità e dei progetti preliminari;
 - h) istituisce commissioni consiliari permanenti ovvero temporanee secondo quanto previsto dal regolamento consiliare/dalla deliberazione istitutiva delle stesse;
 - i) delibera sull'apposizione, estinzione, sospensione o variazione del vincolo di uso civico,

- nel rispetto della vigente normativa provinciale;
3. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa nel rispetto della legge e del presente Statuto e disciplina con regolamento le proprie regole di funzionamento.
 4. Il Consiglio comunale è titolare della potestà regolamentare del Comune riconosciuta dall'ordinamento regionale, che ne stabilisce anche le relative forme di pubblicità e decorrenza agli effetti legali. Salvo che la legge non stabilisca diversamente, i regolamenti del Comune determinano – tenendo conto della gravità e conseguenze dell'illecito e di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 10 della L. 24 novembre 1981 n. 689 – l'entità della sanzione per ciascuna violazione o tipologia di violazioni da un minimo ad un massimo editale ricompreso nell'ambito dell'importo massimo stabilito dal primo comma dell'articolo 10 della L. 24 novembre 1981 n. 689. L'applicazione della sanzione, da parte degli organi comunali individuati in base alle competenze fissate dalla legge e dal presente statuto, avviene nel rispetto dei principi fissati dalla L. 24 novembre 1981 n. 689.

Articolo 19 - Programma di legislatura

1. Il Sindaco, entro 30 giorni dalla data in cui è stata effettuata la convalida dei consiglieri eletti, presenta – sentita la giunta comunale – il programma di legislatura che, in coerenza con le proposte formulate in sede di presentazione della sua candidatura, illustra le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Annualmente in occasione della presentazione del rendiconto il Sindaco sottopone al Consiglio una relazione sull'attuazione del programma di legislatura che indichi, per ciascun obiettivo, lo stato di avanzamento dello stesso, le eventuali criticità riscontrate e gli strumenti correttivi per superarle. La relazione è sottoscritta, per la parte di propria competenza, anche dagli assessori. La relazione evidenzia anche gli obiettivi conseguiti a livello di frazioni.
3. In ogni momento il Sindaco può apportare integrazioni, modifiche o soppressioni al programma di legislatura

Articolo 20 - Consigliere delegato

1. Il Sindaco può nominare fino a 4 Consiglieri comunali per lo svolgimento di compiti determinati in specifiche materie e per un periodo definito. La nomina è comunicata al Consiglio comunale.
2. Il Consigliere delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta comunale nelle quali si discutono temi attinenti al suo incarico.
3. La struttura comunale collabora con il Consigliere delegato nell'espletamento del proprio incarico.

Articolo 21 - Prima seduta del Consiglio dopo le elezioni

1. Nella prima seduta il Consiglio comunale, convocato secondo le disposizioni dell'ordinamento regionale, tratta unicamente degli adempimenti post-elettorali relativi alla convalida e al giuramento del Sindaco, alla convalida dei Consiglieri comunali ed alla comunicazione del Sindaco in ordine alla composizione della Giunta comunale.
2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco nei casi di assenza o impedimento di quest'ultimo. In caso di assenza o impedimento anche del Vicesindaco, la presidenza della seduta è

- attribuita al consigliere più anziano di età che sia presente in aula.
3. Il Sindaco quale Presidente del Consiglio è organo istituzionale del Comune e, in particolare:
 - a. rappresenta il Consiglio comunale e ne coordina i lavori;
 - b. assicura il collegamento politico con il Sindaco ed i gruppi consiliari;
 - c. assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri delle questioni sottoposte al Consiglio;
 - d. propone la costituzione delle Commissioni consiliari e cura il coordinamento con le stesse per gli atti che devono essere sottoposti al Consiglio;
 - e. promuove le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze;
 - f. promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei Consiglieri comunali;
 - g. programma i lavori del Consiglio comunale e ne stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto delle richieste e proposte dell'Assemblea, del Sindaco e della Giunta, delle commissioni, dei singoli Consiglieri, che risultano istruite ai sensi di legge;
 - h. cura i rapporti del Consiglio con l'organo di revisione economico-finanziaria e con il difensore civico;
 - i. sottoscrive, unitamente al Segretario comunale, il verbale di seduta, le deliberazioni e gli altri atti di competenza consiliare;
 - j. adempie alle ulteriori funzioni previste dalla legge e dallo Statuto secondo le modalità previste dal regolamento contemplato dall'articolo seguente.

Articolo 22 - Funzionamento del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è convocato:
 - a) in seduta ordinaria, su iniziativa del Sindaco per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto;
 - b) in seduta straordinaria, quanto vi è richiesta formulata ai sensi del comma 9 dell'articolo 12 del TULLRROC;
 - c) in seduta straordinaria quando si tratta di discutere di proposte di iniziativa popolare o di prendere atto dell'esito referendario; la richiesta è munita di eventuale bozza di deliberazione e sulla stessa sono espressi, se dovuti, i pareri previsti per l'atto da adottare; in tal caso la seduta consiliare è convocata nei termini stabiliti per l'esame delle proposte di iniziativa popolare e ha come primo punto all'ordine del giorno l'argomento indicato nella domanda dei cittadini.
2. La convocazione è effettuata, ai sensi dell'articolo 12-bis del TULLRROC, anche via PEC, almeno cinque giorni liberi prima della seduta; la convocazione contiene l'ordine del giorno delle materie da trattare, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza in prima convocazione. La documentazione relativa alle materie da trattare è posta a disposizione dei consiglieri presso gli uffici comunali o in apposita area del sito del Comune.
3. Il Consiglio Comunale può essere convocato in via d'urgenza, quando ciò sia necessario per deliberare su questioni rilevanti ed indilazionabili, con almeno ventiquattro ore di preavviso con le modalità indicate nel comma precedente.
4. L'ordine del giorno del Consiglio può essere integrato in via d'urgenza con comunicazione inoltrata ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza del Consiglio.
5. La convocazione del Consiglio comunale è resa nota alla cittadinanza con la pubblicazione dell'ordine del giorno all'albo del Comune ed è pubblicata sul sito dell'Ente.
6. Ciascun consigliere può richiedere ai responsabili degli uffici comunali l'assistenza per l'esame della documentazione posta agli atti ai sensi del presente articolo. Tali richieste devono essere formulate nel rispetto dell'esigenza di garantire adeguata funzionalità degli

- uffici.
7. Salvi i casi previsti da specifiche disposizioni di legge o Statuto in cui sono richieste maggioranza particolari, il Consiglio comunale delibera:
 - a) in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei consiglieri assegnati e con la maggioranza dei voti validi espressi dai presenti e votanti; il voto degli astenuti non è computato ai fini del calcolo dei voti validi;
 9. in seconda convocazione, con la presenza di almeno 6 Consiglieri e con la maggioranza dei voti validi espressi dai presenti e votanti; il voto degli astenuti non è computato ai fini del calcolo dei voti validi. Nel caso in cui un numero di Consiglieri pari ad almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati si dichiarino formalmente impossibilitati a partecipare a causa dell'obbligo di astensione, il Sindaco provvede all'inoltro alla Giunta provinciale della richiesta di nomina del commissario ad acta.
 10. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario comunale che redige il relativo verbale apponendovi la propria firma assieme al Sindaco. In apertura di seduta si provvede alla nomina di due scrutatori incaricati ad assistere il Sindaco nelle operazioni di votazione sulle deliberazioni.
 12. Le decisioni assunte dal Consiglio assumono la forma di verbale di deliberazione; sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario comunale.
 13. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi in cui, per legge o regolamento, deve essere garantita la riservatezza.
 14. Il verbale di seduta può essere redatto dal Segretario comunale successivamente, di norma entro 30 giorni, è posto a disposizione dei consiglieri in allegato alla PEC contenente l'avviso di convocazione e s'intende approvato qualora, nella seduta immediatamente successiva e prima di iniziare la discussione sui punti all'ordine del giorno, non intervengono esplicite richieste di modifica o precisazioni. Se il verbale è modificato o integrato in tale sede, viene posto in approvazione con formale votazione sulle modifiche richieste. Il verbale così approvato è sottoscritto anche dal Sindaco nella seduta cui il verbale si riferisce.
 15. Il regolamento del Consiglio comunale, nel rispetto dell'ordinamento regionale, delle altre leggi applicabili e del presente Statuto:
 - a) precisa in quali casi – finalizzati a tutelare la riservatezza – le sedute del consiglio comunale non sono pubbliche;
 - b) assicura il diritto dei consiglieri di poter presentare proposte, petizioni, interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno e di ottenere un tempestivo esame, approvazione o risposta secondo tempi e modalità prestabilite, nel rispetto di quanto previsto dall'ordinamento regionale;
 - c) stabilisce eventuali modalità per la formazione delle Commissioni consiliari e per l'eventuale partecipazione, senza di diritto di voto e a titolo gratuito, di persone esterne al Consiglio in qualità di esperti;
 - d) stabilisce le modalità con le quali il comune mette a disposizione di ogni singolo consigliere – salvo che non abbia comunicato il possesso di una propria casella di PEC personale – una casella di posta elettronica certificata da utilizzare per le attività connesse alla funzione di consigliere comunale; stabilisce, altresì, le modalità di messa a disposizione dei documenti posti all'ordine del giorno nel rispetto delle vigenti disposizioni regionali nonché per la presentazione delle istanze di accesso ai documenti ed alle informazioni; ove possibile viene assicurata preferenza alla trasmissione della documentazione per via telematica;
 - e) nel rispetto delle disposizioni regionali, disciplina i tempi minimi di partecipazione alle sedute per l'attribuzione del gettone di presenza ai Consiglieri;
 - f) può stabilire ulteriori contenuti attuativi rispetto a quanto previsto dalla legge e dal

presente Statuto.

Articolo 23 - Il Consigliere comunale

1. Il Consigliere comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto, ferme restando le responsabilità personali previste dalle norme vigenti.
2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione o, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione. La surrogazione del Consigliere è adottata nella prima seduta utile a termini di legge e prima di deliberare su qualunque altro oggetto; il Consigliere subentrante per surrogazione è convocato alla seduta, ha diritto di prendere visione della documentazione relativa ai punti dell'ordine del giorno da trattare nel corso della seduta e partecipa alla discussione e votazione successivamente alla deliberazione di surrogazione.
3. Al Consigliere comunale spetta la corresponsione del gettone di presenza nella misura fissata dall'ordinamento regionale. Il regolamento disciplina i tempi minimi di partecipazione per il riconoscimento del gettone.
4. Ai Consiglieri comunali, allorché sia richiesto di esprimersi su decisioni che possano comportare l'obbligo di astensione, può essere richiesto di rendere una attestazione sull'assenza di tale obbligo in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
5. Ciascun Consigliere può dimettersi dalla carica presentando le proprie dimissioni al Consiglio comunale secondo le forme e modalità previste dalla legge regionale.
6. Gli effetti derivanti dalla presentazione contestuale o plurima delle dimissioni di più di un Consigliere sono stabiliti dalla legge regionale.

Articolo 24 - Decadenza dei consiglieri comunali

1. Il Consigliere decade dalla carica nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto; la decadenza è pronunciata dal consiglio comunale. Nella stessa seduta in cui il consigliere è dichiarato decaduto il consiglio comunale provvede alla relativa surroga e alla convalida del consigliere subentrante.
2. Qualora il consigliere comunale ingiustificatamente non intervenga a tre sedute consecutive, il Consiglio Comunale assume le decisioni in merito alla relativa decadenza, valutando le motivazioni addotte dal Consigliere e deliberando in merito.

Articolo 25 - Commissioni

1. Il Consiglio comunale elegge i componenti delle Commissioni consiliari permanenti previste dal regolamento, ovvero, per l'esame di specifiche questioni, può istituire Commissioni consiliari speciali.
2. Nelle Commissioni di cui al comma 1 è garantita un'adeguata rappresentanza delle minoranze. Per la partecipazione alle sedute, spetta ai componenti la corresponsione di un gettone nella misura stabilita dalla normativa regionale.
3. La Giunta comunale può istituire, senza oneri per l'amministrazione, Commissioni diverse da quelle di cui al comma 1. Resta ferma la disciplina prevista per la partecipazione a Commissioni istituite in base a espresse previsioni di legge.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, i componenti delle Commissioni decadono al momento della perdita della carica in virtù della quale sono stati eletti e comunque alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale.
5. Fatte salve differenti disposizioni normative, le Commissioni la cui istituzione è prevista come obbligatoria da specifiche disposizioni di legge e che sono indispensabili per garantire le funzionalità del Comune, ferma restando la disciplina sulla prorogatio degli organi, scadono alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale, in caso di nomina consiliare, ovvero della nomina della nuova Giunta, in caso di nomina giuntale.

Capo II - LA GIUNTA COMUNALE

Articolo 26 - Composizione della Giunta comunale. Nomina e revoca degli Assessori

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori superiore di un'unità rispetto al massimo previsto dalla vigente normativa regionale. In tal caso l'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli assessori corrisponde a quella spettante complessivamente al numero massimo di assessori previsto dal comma 1; le indennità mensili dei singoli assessori sono ridotte in misura proporzionale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco.
2. Il Sindaco può nominare Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale entro il limite e con le facoltà previste dalle vigenti disposizioni regionali. Tali assessori:
 - a) partecipano alle sedute di Consiglio e delle commissioni senza diritto di voto e intervengono sulle questioni che rientrino nelle proprie competenze;
 - b) esercitano le funzioni relative alla carica con le stesse prerogative, diritti e responsabilità degli altri Assessori.
3. Nella scelta degli Assessori il Sindaco:
 - a) assicura obbligatoriamente la presenza, in giunta, di entrambi i generi come stabilito dalle vigenti disposizioni;
 - b) per i primi due mandati successivi alla nascita del comune di AMBLAR-DON assicura la presenza di soggetti che provengano dai comuni esistenti prima della fusione disposta con la LR 24/07/2015 n. 8
4. Il legame di provenienza dei soggetti con la comunità di origine può derivare dalla residenza attuale, dalla residenza in passato oppure da altri vincoli stabili di collegamento, quali l'origine della propria famiglia, lo svolgimento attuale o recente, purché significativo, di attività economica, di studio, professionale, la presenza di stabile vincolo affettivo attuale o l'inserimento attuale o recente negli organi direttivi delle realtà associative operanti nell'ambito della comunità rappresentata.
5. Qualora non fosse possibile assicurare, all'interno della Giunta, la rappresentanza della comunità di origine ai sensi del presente articolo, il Sindaco comunica al Consiglio le relative giustificazioni.
6. Il Sindaco nomina, con proprio decreto, la Giunta comunale che opera collegialmente. Il Sindaco nomina, con proprio decreto, la Giunta comunale che opera collegialmente nonché attraverso i singoli assessori; ripartisce le competenze tra gli Assessori assicurando il collegamento tra competenze assegnate e la struttura organizzativa degli uffici.
7. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina della Giunta nella prima seduta successiva.
8. Il Sindaco, con proprio decreto motivato, può revocare uno o più Assessori, nonché

ridefinirne le competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. La revoca produce effetto al momento in cui essa è comunicata all'Assessore revocato. Contestualmente alla revoca e comunque non oltre 30 giorni dalla data del decreto di revoca, il Sindaco provvede alla sostituzione degli Assessori e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.

9. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli Assessori, il Sindaco li sostituisce entro 30 giorni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.

Articolo 27 - Funzionamento della Giunta comunale

1. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco mediante comunicazione inviata, con almeno 24 ore di preavviso, via PEC o mediante altro strumento concordato e delibera con la presenza della maggioranza dei componenti assegnati e a maggioranza dei presenti. Se non è precisato l'ordine del giorno ovvero se la documentazione non viene posta a disposizione sin dal momento della convocazione, gli Assessori possono richiedere il rinvio della trattazione per consentire l'approfondimento degli argomenti da trattare; sul rinvio decide la maggioranza dei presenti. La giunta può riunirsi, senza necessità di convocazione, anche per giorni e orari prefissati della settimana o con altra periodicità prestabilita e può essere aggiornata, al termine della seduta, a nuova data; in tale ultimo caso la convocazione è comunicata solo agli assessori assenti alla seduta.
3. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del comune e opera attraverso deliberazioni collegiali, salvo diverse disposizioni di legge o del presente Statuto.
4. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario comunale.

Articolo 28 - Competenze della Giunta comunale e degli assessori

1. Il Sindaco e la Giunta comunale assicurano il governo del Comune sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e in base al programma di legislatura.
2. La Giunta svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio comunale e adotta gli atti di amministrazione che siano ad essa espressamente rimessi o che non siano altrimenti attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti ad altri organi del comune.
3. La Giunta, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione / gli atti di indirizzo, definisce gli obiettivi ai quali si deve uniformare l'attività di gestione.
4. La Giunta è competente ad autorizzare l'amministrazione ad intraprendere o a resistere a liti giudiziarie a approvare conciliazioni o transazioni nei casi in cui è esclusa la competenza del Consiglio comunale ai sensi del presente Statuto.
 - a) Alla Giunta comunale sono riservati gli atti deliberativi, comprensivi anche del relativo impegno di spesa, nel rispetto degli obiettivi e assegnazioni finanziarie, patrimoniali e organizzative precedentemente individuati nel Piano Esecutivo di Gestione /atti di indirizzo relativi ai seguenti settori di attività edilizia;
 - b) lavori pubblici;
 - c) contributi pubblici ad associazioni e altri enti senza finalità di lucro;
6. Restano attribuiti ai Responsabili dei Servizi ed al Segretario comunale, nelle materie e settori loro attribuiti con decreto sindacale, le seguenti attività:

- a) le funzioni di responsabile del procedimento;
- b) l'adozione degli atti ed accordi procedurali nel settore di competenza, comprensivi anche delle ordinanze che non rientrino nelle attribuzioni del Sindaco, dell'applicazione di sanzioni e di adozione di altre misure previste dalla normativa di riferimento;
- c) la stipulazione degli atti negoziali, le convenzioni e gli altri atti che abbiano natura gestionale, che non siano espressamente riservati agli altri organi del comune;
- d) l'ordinazione e la liquidazione delle spese;
- e) l'accertamento e la riscossione delle entrate;
- f) le altre attività gestionali non espressamente riservate alla Giunta e agli altri organi del Comune.

Capo III - Il SINDACO

Articolo 29 - Attribuzioni del Sindaco. Delega di funzioni.

1. Il Sindaco, ai sensi delle norme regionali sull'ordinamento dei comuni, rappresenta il Comune, è l'organo responsabile della sua amministrazione e sovrintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti.
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al Comune. Ferme restando le competenze gestionali attribuite dalla legge e dallo statuto, ha la rappresentanza legale del Comune e rappresenta l'Ente in giudizio, salvo che per le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti in primo grado che sono assegnate al Segretario comunale ai sensi dell'articolo 417 bis del c.p.c. nonché per le controversie tributarie e per le altre controversie rispetto alle quali la legge stabilisce che la rappresentanza in giudizio spetti ad un funzionario; nel caso in cui tali controversie riguardino il Segretario stesso ovvero vi sia conflitto di interesse da parte del medesimo, il Sindaco designa un altro Responsabile di servizio a rappresentare l'ente in giudizio.
3. Fatti salvi i compiti gestionali assegnati alla Giunta o agli Assessori in base alla legge regionale o al presente Statuto, con proprio decreto il Sindaco individua, in corrispondenza dei settori individuati dal Piano esecutivo di gestione/dall'Atto di indirizzo, i Responsabili dei servizi tra i dipendenti aventi i requisiti professionali richiesti.
4. Il Sindaco individua, con il decreto di nomina, l'Assessore al quale sono attribuite le funzioni di Vicesindaco, che sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della rispettiva funzione.
5. In caso di assenza, impedimento temporaneo o permanente, rimozione, decadenza o decesso del Vicesindaco, le rispettive funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano per età.
6. Le situazioni di assenza e impedimento temporaneo sono constatate, senza formalità particolari e sotto la propria responsabilità, dal soggetto che esercita le funzioni sostitutive.
7. Il Sindaco può delegare agli Assessori, ai Responsabili dei servizi, nell'ambito del settore di rispettiva assegnazione, le funzioni gestionali a lui attribuite ai sensi della vigente normativa. Esso può, inoltre, delegare funzioni in qualità di ufficiale del governo nei casi previsti dalla normativa vigente.
8. In caso di delega ai sensi del comma precedente, fermi restando i poteri di direttiva, di vigilanza e sostituzione previsti dalla vigente normativa da parte dei competenti organi statali e ferma restando la responsabilità dell'Assessore per gli atti ad esso adottati, il Sindaco può impartire proprie direttive di carattere generale. Il Sindaco, con riferimento alle competenze

del presente comma, svolge attività di vigilanza e controllo nei confronti degli Assessori.

Articolo 30 - Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale ovvero l'esito di un referendum contrario ad una proposta o alla posizione assunta dagli organi di governo non comportano la sfiducia nei confronti del Sindaco, degli Assessori o della Giunta.
2. Le modalità di presentazione della mozione di sfiducia ed i suoi effetti sono disciplinati dall'ordinamento regionale.

TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI

Articolo 31 - Nomine da effettuarsi sulla base di candidature dei capigruppo consiliari

1. Qualora, in base a legge, statuto o regolamento devono essere nominati, presso Enti, commissioni o organismi comunque denominati, soggetti in rappresentanza anche delle minoranze, il Consiglio comunale li elegge a scrutinio segreto, con il sistema del voto limitato, sulla base di candidature o liste di candidati designati, al fine di assicurare che ciascun gruppo abbia un numero di rappresentanti proporzionale al numero di seggi assegnati in Consiglio comunale
2. Nel caso in cui la nomina riguardi Commissioni o Organismi del Comune, deve essere assicurata anche la rappresentanza di genere. A tal fine, ciascun gruppo consiliare di maggioranza e di minoranza indica i propri candidati assicurando di entrambi i generi. Qualora, a seguito della votazione, ferma restando la rappresentatività dei seggi assegnati a ciascun gruppo consiliare - in luogo dei candidati appartenenti al genere maggiormente rappresentato che abbiano ottenuto un numero inferiore di preferenze subentrano i candidati del genere meno rappresentato che abbiano ottenuto, individualmente nell'ambito del medesimo genere, un maggior numero di preferenze.
3. Nel caso in cui nelle Commissioni o Organismi siano nominati componenti designati da soggetti esterni, la rappresentanza di genere ai sensi del comma precedente va assicurata con riferimento al numero complessivo dei suoi componenti. In caso di dimissioni di componenti del genere meno rappresentato, è fatto obbligo di effettuare la sostituzione con soggetto appartenente allo stesso genere.
4. Le designazioni sono effettuate nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di incompatibilità, inconferibilità e anticorruzione.

Articolo 32 - Altre nomine

1. Nei casi diversi dall'articolo precedente, la nomina, la designazione e la revoca di rappresentanti spetta alla Giunta comunale.
2. Il Consiglio comunale, dopo gli adempimenti connessi alla convalida degli eletti e al programma di legislatura, definisce criteri e indirizzi per le nomine che non siano di propria competenza.
3. I criteri e gli indirizzi tengono conto:
 - a) della trasparenza di tali nomine;

- b) della necessità di assicurare adeguata capacità in relazione ai compiti da affidare;
- c) della necessità di assicurare la rappresentanza di genere;
- d) della necessità di rispettare le norme su incompatibilità e inconfiribilità nonché le indicazioni contenute negli strumenti anticorruzione;

Articolo 33 - Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità

1. Fatti salvi i casi in cui l'incompatibilità, l'ineleggibilità, l'inconfiribilità o altre cause ostative siano stabilite da un'espressa disposizione di legge, gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori comunali, allorché il loro conferimento sia ritenuto necessario per la tutela degli interessi del Comune e/o per assicurare l'esercizio di servizi ed attività di pubblica utilità effettuato nell'interesse generale della Comunità, non costituiscono cause ostative al contemporaneo esercizio di tali incarichi e funzioni.
2. Ricorrendo le condizioni suddette il Consiglio comunale, per le nomine allo stesso riservate dalla legge, motiva adeguatamente i relativi provvedimenti e nell'espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del comune presso enti, società, aziende ed istituzioni, definisce le motivazioni per le quali nell'effettuazione di particolari nomine o designazioni è da tener conto di quanto consentito dal precedente comma.
3. La nomina o la designazione di amministratori o di Consiglieri comunali in rappresentanza del Comune stesso presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera connessa con il mandato elettivo.

TITOLO V – GARANZIE

Articolo 34 - Opposizioni e ricorsi

1. Avverso le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale è ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale, per motivi di legittimità e di merito.
2. Condizioni per la proposizione del ricorso sono:
 - a) che sia presentato da un cittadino;
 - b) che sia presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;
 - c) che siano indicati il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso;
 - d) che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio nel comune; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria comunale.
3. La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone nella prima seduta utile le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può pronunciare:
 - a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere "a", "b" e "c";
 - b) la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un fumus in ordine ai motivi dell'impugnazione;
 - c) la sospensione del procedimento per un periodo massimo di 90 giorni non prorogabili e

- non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi;
- d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale;
 - e) la rimessione degli atti al Consiglio comunale per l'accoglimento od il rigetto del ricorso qualora il medesimo abbia ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della Giunta comunale per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza.
- 4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi 10 giorni. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.
 - 5. Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del termine per la formulazione del silenzio rigetto, il ricorso all'autorità giurisdizionale nonché il ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.
 - 6. Ulteriori termini, modalità e procedure di risposta all'opposizione possono essere disciplinati con regolamento approvato dal Consiglio comunale.

CAPO I – IL DIFENSORE CIVICO

Articolo 35 - Il Difensore civico

- 1. E' assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del Difensore civico, organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dal Comune.
- 2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo Statuto.

Articolo 36 - Incompatibilità e ineleggibilità

- 1. Al Difensore civico si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per la carica di Sindaco, nonché (in caso di attivazione dell'istituto a mezzo di convenzione), le cause previste dalla normativa provinciale in materia.
- 2. Sono inoltre ineleggibili alla carica di Difensore civico coloro che ricoprano o abbiano ricoperto, nel precedente mandato amministrativo, la carica di Sindaco, di Assessore o Consigliere dello stesso Comune.
- 3. Il Difensore civico non può, durante il mandato, svolgere attività politica nell'ambito di partiti o gruppi politici.
- 4. Qualora sussista una causa di incompatibilità, o si verifichi successivamente alla nomina una causa di ineleggibilità, il Consiglio comunale invita il Difensore civico a rimuoverla. Ove non provveda entro il termine di 30 giorni, il Consiglio comunale, a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati, ne dichiara la decadenza dalla carica.

Articolo 37 - Attivazione dell'istituto

1. Il Consiglio comunale delibera, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, di stipulare apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale per consentire di estendere le funzioni del Difensore civico provinciale anche all'Amministrazione comunale. La convenzione, secondo quanto previsto dalla disciplina provinciale, è gratuita per il Comune.
2. Con la convenzione il Consiglio impegna l'Amministrazione comunale a dare risposta agli interventi del Difensore civico, assicurandogli l'accesso agli uffici ed ai servizi nonché alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.
3. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa all'istituto.

TITOLO VI - ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Articolo 38 - Principi

1. L'ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa, di decentramento organizzativo, gestionale e operativo, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi alla comunità.
2. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all'informazione e agli atti del Comune.
3. L'assetto organizzativo si informa ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale.
4. L'Amministrazione, previo confronto con le rappresentanze sindacali dei lavoratori, promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro e la qualificazione professionale mediante processi di formazione del personale, rendendo operativo il principio delle pari opportunità.

Articolo 39 - Organizzazione

1. Il Comune, con regolamento, definisce l'articolazione della propria struttura organizzativa che può essere dislocata su tutto il territorio comunale.
2. Presso ciascuna Frazione sono dislocati i seguenti servizi:
nella Frazione di Don : Servizio Segreteria, Servizio Finanziario e Sportello
nella Frazione di Amblar : Servizio anagrafe, Servizio tributi e Servizio tecnico

Articolo 40 - Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.
2. Il Segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo.
3. Il Segretario comunale, oltre alle funzioni di cui ai commi 1 e 2:
 - a) partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne redige i verbali apponendovi la propria firma;
 - b) coordina le strutture organizzative del Comune, cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi;
 - c) presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina l'attività e in assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza;
 - d) in assenza di disposizioni è responsabile dell'istruttoria di tutti gli atti rimessi alla competenza del Comune, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti le responsabilità di alcune tipologie di procedimento;
 - e) roga i contratti nei quali l'Ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune;
 - f) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle legge, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti.
4. Con regolamento sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il Segretario comunale e i preposti alle strutture organizzative, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca professionalità.

Articolo 41 - Rappresentanza in giudizio

1. Il Sindaco rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione del Consiglio o della Giunta a seconda della rispettiva competenza, per resistere a liti intentate avverso atti o attività del Comune o promosse dallo stesso.
2. Per gli atti di natura tributaria locale il funzionario responsabile del tributo, nominato dalla Giunta, rappresenta il Comune in giudizio.
3. Il patrocinio in giudizio è esercitato da personale comunale, qualora previsto da specifiche disposizioni di legge.

TITOLO VII - UN COMUNE TRASPARENTE E DIGITALE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 42 - Enunciazione dei principi generali

1. Il Comune promuove e attua la trasparenza amministrativa allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
2. Il Comune garantisce l'esercizio da parte dei cittadini del diritto di accesso civico.
3. Il Comune osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità.
4. L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.
5. Il Comune nell'adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

Articolo 43 - Convocazioni e comunicazioni

1. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle attività istituzionali del Comune, sono effettuate, ai sensi dell'articolo 12-bis del TULLRROC, prioritariamente mediante l'utilizzo di mezzi telematici.
2. Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.

Articolo 44 - Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'ordinamento in merito alle modalità ed agli effetti della pubblicazione delle deliberazioni e salvo che la legge non disponga diversamente, le determinazioni e le ordinanze sono pubblicate per dieci giorni, anche in sunto o per oggetto, all'albo telematico.
2. Nel sito istituzionale è data pubblicazione del bilancio e dei relativi allegati.
3. Con regolamento possono essere disciplinate le modalità di attuazione dei precedenti commi.

Articolo 45 - Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni

1. Con regolamento sono disciplinate modalità e termini per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni da parte degli interessati, singoli o associati, dei cittadini, dei Consiglieri comunali, dei componenti delle Commissioni e delle Consulte e dei Revisori dei conti, anche mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e in formato digitale.
2. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

CAPO II - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 46 - Procedimento amministrativo

1. L'attività amministrativa del Comune è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.
2. Il Comune individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora non previsto espressamente, esso si intende di 30 giorni.
3. Il Comune provvede a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese, assicurando anche l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Articolo 47 - Istruttoria pubblica

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di essi l'adozione dell'atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica intesa quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili.
2. La comunicazione è formulata per avviso pubblico ed annuncio all'albo pretorio del Comune.
3. Con regolamento il Comune disciplina le modalità di svolgimento, le forme di pubblicità e i termini entro i quali deve concludersi l'istruttoria pubblica.

Articolo 48 - Regolamento sul procedimento

1. Il Comune disciplina con regolamento:
 - a) le modalità per garantire ai soggetti interessati un'adeguata partecipazione;
 - b) le modalità di risoluzione dei conflitti di competenza e le forme di collaborazione tra i responsabili di singole fasi o subprocedimenti;
 - c) ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti.
2. Il Comune favorisce la sottoscrizione degli accordi tesi ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più Enti.

CAPO III - INTERVENTI ECONOMICI

Articolo 49 - Principi

1. Il Comune, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà di intervenire anche in relazione a ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.
2. I criteri per la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, sono determinati dal regolamento nel rispetto dell'ordinamento vigente ed in particolare della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

TITOLO VIII – CONTABILITA' E FINANZA

Articolo 50 - Principi

1. La gestione finanziaria del Comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi statali e provinciali.
2. Il Comune esercita la potestà impositiva e decisionale autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, secondo criteri di giustizia e nel perseguimento dei fini statutari.
3. Le tariffe e i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione.
4. Quando ragioni di carattere sociale impongono di esercitare i servizi a tariffe che non coprono i costi di gestione, gli strumenti finanziari e contabili sono redatti in modo da evidenziare la provenienza e la dimensione del finanziamento integrativo.
5. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.

Articolo 51 - Regolamento di contabilità

1. La gestione contabile, finanziaria e patrimoniale del Comune è disciplinata, nell'ambito delle leggi e dello Statuto, sulla base di apposito regolamento, deliberato dal Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Articolo 52 - Programmazione economico-finanziaria

1. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato, approva il documento unico di programmazione ovvero l'analogo strumento di programmazione generale e/o settoriale previsto dalla vigente normativa.
2. Attraverso l'attività di programmazione il Comune concorre al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito provinciale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 79 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige approvato con DPR 31 agosto 1972, n. 670.
3. La Giunta propone strumento previsto secondo la vigente normativa contabile ed entro le scadenze stabilite in base alla vigente normativa all'approvazione del Consiglio il Rendiconto sulla gestione o l'analogo

Articolo 53 - Controllo di gestione

1. Il Comune dota le proprie strutture organizzative degli strumenti necessari al controllo di gestione, quale processo interno di analisi, valutazioni e proposte rivolto ad assicurare l'utilizzazione delle risorse nel modo più efficiente, efficace ed economico.
2. Il regolamento disciplina il controllo di gestione al fine di verificare la razionalità delle procedure adottate dall'Amministrazione comunale;

3. Il Segretario comunale e i Responsabili dei servizi propongono gli indicatori, i parametri e le metodologie di rilevazione dei risultati, sovrintendono alla rilevazione dei dati e predispongono la proposta di verifica dei risultati.
4. Il rapporto sulla gestione, accompagnato da relazione della Giunta, è messo a disposizione dei revisori dei conti e presentato al Consiglio comunale.

Articolo 54 - La gestione del patrimonio

1. L'amministrazione assicura una sana gestione dei beni patrimoniali, in modo da valorizzarli, anche sotto il profilo economico, nell'interesse della generalità dei cittadini.
2. Essi possono essere concessi in comodato d'uso gratuito ovvero con una remunerazione inferiore a quella di mercato esclusivamente per motivi di pubblico interesse nei casi previsti dalla vigente normativa.
3. I beni patrimoniali disponibili sono alienati, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore, si presentino opportunità di trasformazioni patrimoniali o sia necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.
4. Con regolamento possono essere determinate le modalità di attuazione del presente articolo.

Articolo 55 - Bilancio sociale

1. Il Comune può approvare il bilancio sociale quale strumento che consenta ai cittadini ed agli stessi amministratori comunali di comprendere in modo semplice, chiaro e trasparente le attività che s'intendono realizzare nel corso dell'esercizio nonché i risultati ottenuti sulla base della gestione dell'esercizio precedente. Tale strumento, in particolare, offre una conoscenza non solo in termini contabili ma anche per quanto riguarda l'impatto sociale ed economico sul territorio ed è predisposto in coerenza e coordinazione con gli altri strumenti di contabilità del comune e, in particolare, con il Piano esecutivo di gestione/con l'Atto di indirizzo.
2. Il bilancio sociale evidenzia anche le iniziative intraprese ed i risultati ottenuti a livello delle frazioni.

TITOLO IX - I SERVIZI PUBBLICI

Articolo 56 - Norme generali

1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale, nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.
2. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.
3. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata.

TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 57 - Disposizioni finali

1. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo telematico del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta regionale ed al Commissario del Governo della provincia autonoma di Trento.
2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune, fatto salvo quanto previsto dalla normativa regionale in caso di proposizione del referendum confermativo.
3. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri ermeneutici delle norme giuridiche di cui alle pre leggi del Codice civile.